

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	122
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	126

##### RISOLUZIONI:

7-01098 Laffranco: Semplificazione degli adempimenti per la presentazione della dichiarazione di successione ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00207</i> ) .....	123
ALLEGATO 2 ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	127
7-01114 Paglia: Estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che abbiano ceduto o suddiviso a titolo non oneroso la proprietà dei titoli con parenti.	
7-01130 Villarosa: Estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che non abbiano acquistato direttamente tali titoli dalle predette banche ( <i>Discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	123
7-01115 Pagano: Iniziative volte ad ampliare e rafforzare gli incentivi fiscali per il rientro in Italia di lavoratori ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00208</i> ) .....	124
ALLEGATO 3 ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	129

##### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

##### La seduta comincia alle 14.15.

**Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.**  
**C. 4080 Governo, approvato dal Senato.**  
 (Parere alla VII Commissione).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 ottobre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore, Fragomeli, nella precedente seduta di esame ha illustrato i contenuti del provvedimento e ha, quindi, formulato una proposta di parere favorevole con alcune premesse (*vedi allegato 1*), la quale è stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.20.**

**RISOLUZIONI**

*Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**7-01098 Laffranco: Semplificazione degli adempimenti per la presentazione della dichiarazione di successione.**

*(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00207).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 25 ottobre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che, nella precedente seduta di discussione il presentatore, Laffranco, aveva riformulato la sua risoluzione (*vedi allegato 2*) e che il rappresentante del Governo aveva espresso su di essa una valutazione favorevole.

Daniele PESCO (M5S) condivide il testo della risoluzione, come riformulato.

La Commissione approva la risoluzione, come riformulata, che assume il numero 8-00207.

**7-01114 Paglia: Estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che abbiano ceduto o suddiviso a titolo non oneroso la proprietà dei titoli con parenti.**

**7-01130 Villarosa: Estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che non abbiano acquistato direttamente tali titoli dalle predette banche.**

*(Discussione congiunta e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che è stata presentata la risoluzione 7-01130 Villarosa, la quale sarà discussa congiuntamente alla risoluzione 7-01114 Paglia, in quanto vertente su analoga materia.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra la propria risoluzione, la quale sottopone all'attenzione del Governo la questione dell'estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che non abbiano acquistato direttamente tali titoli dalle predette banche.

In tale ambito ricorda in primo luogo che il decreto-legge n. 59 del 2016 dispone il rimborso forfettario per i risparmiatori che avevano acquistato le obbligazioni emesse dalla Banca popolare dell'Etruria, dalla Banca delle Marche, dalla Cassa di risparmio di Ferrara e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti poste in procedura di risoluzione il 22 novembre 2015, stabilendo che tale possibilità riguarda solo la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore *mortis causa*, che ha acquistato tali strumenti finanziari subordinati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la banca in liquidazione che li ha emessi.

Al riguardo rileva come, secondo quanto indicato da diverse segnalazioni pervenute in merito, il Fondo interbancario di tutela dei depositi sembrerebbe intenzionato a rigettare le domande di rimborso forfettario di coloro che, a fronte di un « acquisto originario in contropartita diretta » con la banca in liquidazione, si trovino nella situazione di avere ceduto o intestato a un parente o a un familiare le obbligazioni subordinate attraverso un semplice trasferimento di proprietà tra vivi, senza corrispettivo in denaro, compromettendo così anche la possibilità di ricorrere all'arbitrato, in quanto la pre-

sentazione dell'istanza di erogazione di indennizzo forfettario preclude la possibilità di esperire la procedura arbitrale, di cui, peraltro, non si conoscono ancora i criteri, le condizioni e le modalità di attivazione.

Nel sottolineare come la limitazione descritta si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, la risoluzione impegna quindi il Governo ad assumere iniziative per modificare la disciplina vigente, estendendo la procedura di rimborso forfettario prevista dal predetto decreto-legge n. 59 del 2016 anche ai detentori dei titoli che non abbiano acquistato gli stessi direttamente dalle banche poste in risoluzione in data precedente alla risoluzione stessa, al fine di evitare disparità di trattamento che risulterebbero del tutto inaccettabili.

Il Viceministro Enrico ZANETTI, nel richiamare le considerazioni svolte nella precedente seduta di discussione della risoluzione 7-01114 Paglia da parte del Viceministro Casero, ribadisce la valutazione positiva del Governo su di essa, rilevando al contempo come la risoluzione 7-01130 Villarosa, sebbene verta su materia analoga, abbia contorni meno definiti e circoscritti, i quali richiedono ulteriori approfondimenti ai fini di una sua compiuta valutazione.

Propone quindi di rinviare ad altra la discussione congiunta delle risoluzioni.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel ribadire l'obiettivo prioritario sotteso alla sua risoluzione, volta a evitare gravi disparità di trattamento tra i cittadini coinvolti nella vicenda delle quattro banche sottoposte alla procedura di risoluzione, tra i quali cita i numerosi casi riconducibili ai titolari di obbligazioni subordinate della Cassa di Risparmio di Ferrara, chiede all'Esecutivo un'attenta riflessione sul suo atto di indirizzo.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia

quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

**7-01115 Pagano: Iniziative volte ad ampliare e rafforzare gli incentivi fiscali per il rientro in Italia di lavoratori.**

*(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00208).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 19 ottobre scorso.

Alessandro PAGANO (LNA) avverte di aver riformulato la sua risoluzione (*vedi allegato 3*) sulla base dei suggerimenti e delle osservazioni sollevate dal rappresentante del Governo nella precedente seduta di discussione.

Rivolgendosi quindi ai deputati del gruppo M5S, uno dei quali aveva sottoscritto la risoluzione per poi ritirare la sua firma, evidenzia come la risoluzione non sia volta a introdurre una nuova agevolazione fiscale specificamente dedicata ai lavoratori del settore bancario, finanziario e assicurativo, mentre intenda tenere conto del significativo elemento di unità costituito dalla *Brexit* e dalle opportunità che essa può determinare in vista del possibile trasferimento in Italia di attività finanziarie attualmente collocate a Londra. In tale contesto l'atto di indirizzo si pone l'obiettivo di rafforzare il meccanismo di agevolazione fiscale già vigente, che era originariamente pensato soprattutto per i soggetti operanti nell'ambito scientifico e della ricerca, al fine di coinvolgere anche i lavoratori attivi nei predetti settori bancario, finanziario ed assicurativo.

Dino ALBERTI (M5S), con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Pagano, precisa che l'atto di indirizzo era stato in un primo momento sottoscritto da un componente del gruppo M5S, il quale aveva successivamente ritenuto di ritirare la sua sottoscrizione dopo aver approfondito il contenuto della risoluzione.

Evidenzia quindi come il gruppo M5S nutra molteplici perplessità sul testo della risoluzione, evidenziando in primo luogo come i primi due impegni sembrano in particolare riferiti al nuovo contesto derivante dalla *Brexit*, mentre i restanti impegni appaiono del tutto scollegati da tale tematica. Esprime quindi netta contrarietà al numero 3) degli impegni, il quale consentirebbe di fruire dei benefici fiscali in favore dei lavoratori che trasferiscano la propria residenza in Italia anche per i redditi da questi prodotti all'estero, snaturando quindi il senso della stessa agevolazione.

Valuta invece favorevolmente l'eliminazione, dal testo della risoluzione, dell'impegno che prevedeva di estendere il beneficio anche all'IRAP, in quanto ciò appariva del tutto privo di senso, stanti le caratteristiche di tale imposta.

Giudica infine negativamente il numero 6) degli impegni, laddove si elimina il requisito dell'iscrizione all'Anagrafe degli italiani all'estero (AIRE) ai fini della prova della residenza fiscale necessaria per la fruizione dell'agevolazione tributaria, ritenendo che, al contrario, occorrerebbe valorizzare ulteriormente lo strumento dell'AIRE.

Chiede quindi di non procedere nella seduta odierna alla votazione della risoluzione, evidenziando come il suo gruppo stia presentando una propria risoluzione in materia, che dovrebbe essere discussa congiuntamente.

Il Viceministro Enrico ZANETTI esprime parere favorevole sulla risoluzione, come riformulata.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, rileva come occorra decidere se procedere, nella seduta odierna, alla votazione della risoluzione, come riformulata, sulla quale il rappresentante del Governo ha già espresso una valutazione positiva, oppure rinviare ad altra seduta la votazione stessa in attesa della presentazione della risoluzione preannunciata dal gruppo M5S. Rileva, peraltro, come, nel primo caso la risoluzione del gruppo M5S potrà essere discussa dalla Commissione in un momento successivo.

Alessandro PAGANO (LNA), nell'esprimere grande rispetto per le posizioni del gruppo M5S, ritiene, tuttavia, che le perplessità espresse sul testo della risoluzione possano considerarsi superate, anche alla luce della sua riformulazione.

Su un piano più generale evidenzia come sia interesse del Paese intervenire al più presto su tale materia, chiedendo pertanto di procedere nella seduta odierna alla votazione della risoluzione, la quale è stata sottoscritta da quasi tutti i gruppi, sia di maggioranza, sia di opposizione, atteso che la contrarietà di principio espressa su di essa dal gruppo M5S non consente di giungere a una formulazione condivisa anche da tale gruppo.

La Commissione approva la risoluzione, come riformulata, che assume il numero 8-00208.

**La seduta termina alle 14.30.**

## ALLEGATO 1

**Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (C. 4080 Governo,  
approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 4080, approvato dal Senato, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo, collegato alla manovra di bilancio 2015-2017;

rilevato come l'intervento normativo intenda definire la disciplina quadro di settore, stabilendo, da un lato, i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, disciplinandone, dall'altro, le modalità, nonché riformando, anche attraverso deleghe al Governo, la normativa in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico, di promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi e di rapporti di lavoro nel settore;

sottolineato positivamente come il provvedimento intenda definire una strategia generale di sostegno al settore cinematografico e dell'audiovisivo, nella consapevolezza di come tale comparto possa costituire, sia per il suo contenuto tecnologico innovativo sia in ragione della tradizione storica maturata in tale ambito in Italia, un fattore importante per la crescita economica e la modernizzazione produttiva del Paese;

evidenziato, per quanto riguarda gli aspetti di specifico interesse della Com-

missione Finanze, come gli articoli da 15 a 21 intendano ridisegnare, assicurandone l'unità sistematica, la disciplina del tax credit, ossia l'insieme dei crediti d'imposta in favore delle imprese che operano o investono nel settore, in particolare riconducendo nel medesimo testo normativo le diverse fattispecie di credito d'imposta attualmente vigenti nel settore cinematografico;

rilevato come il provvedimento individui un razionale strumento di programmazione finanziaria degli interventi di sostegno al settore, istituendo, all'articolo 13, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, nell'ambito del quale sarà possibile operare una complessiva ed organica ripartizione delle risorse pubbliche tra i differenti settori di attività e tra i diversi meccanismi di sostegno previsti;

sottolineato inoltre come l'intervento legislativo, all'articolo 39, comma 2, salvaguardi gli stanziamenti attualmente previsti per il finanziamento dei crediti di imposta nel settore cinematografico, contemplando inoltre, all'articolo 13, comma 4, la possibilità che essi siano ulteriormente incrementati,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**7-01098 Laffranco: Semplificazione degli adempimenti per la presentazione della dichiarazione di successione.****RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

premesso che:

l'articolo 11 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, prevede delle modifiche agli articoli 8, 30 e 33 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (di seguito TUS), approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, in materia di dichiarazione di successione;

nello specifico, il novellato articolo 7 dell'articolo 28 del TUS esclude l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione nei casi in cui l'eredità è « devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a euro centomila e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare »;

con la disposizione sopra citata viene, quindi, innalzato da euro 25.833 ad euro 100.000 il limite di valore dell'attivo ereditario, in relazione al quale non sussiste l'obbligo della presentazione della dichiarazione di successione, al ricorrere delle condizioni di cui al citato articolo 28, comma 7;

i documenti da allegare alla dichiarazione di successione, elencati all'articolo 30, lettere *c)*, *d)*, *g)*, *h)*, *i)* sono: la copia

autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione; la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi; la copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario di cui all'articolo 15, comma 1, del TUS e all'articolo 16, comma 1, lettera *b)*, nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera *c)* dello stesso articolo 16 del TUS; la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge; i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili, nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26 del TUS;

in relazione ai predetti documenti – ferma restando la possibilità, da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate di richiedere, ove necessario, i documenti in originale o in copia autentica – il contribuente potrà allegare alla dichiarazione di successione copie non autenticate, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che le stesse costituiscono copia degli originali, corredata di copia del documento di identità del dichiarante,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative di competenza per rivedere la normativa prevista all'ar-

articolo 11 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, al fine di semplificare realmente gli adempimenti per la presentazione della dichiarazione di successione.

**(8-00207)** « Laffranco, Sandra Savino, Pelillo, Petrini, Barbanti, Boni-

fazi, Capozzolo, Carella, Causi, Colaninno, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Gutgeld, Lodolini, Moretto, Ragosta, Ribaudò, Sanga, Zoggia ».

## ALLEGATO 3

**7-01115 Pagano: Iniziative volte ad ampliare e rafforzare gli incentivi fiscali per il rientro in Italia di lavoratori.****RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

premesso che:

l'esito del *referendum* del 24 giugno 2016, col quale è stato avviato il processo di uscita dall'Unione europea della Gran Bretagna, comporta significative conseguenze sui mercati finanziari, stante l'importanza della *London Stock Exchange* nel panorama delle borse europee: una di queste conseguenze è la futura necessità, per i principali operatori bancari e finanziari, di ricollocare le proprie sedi operative all'interno dell'Unione Europea;

la Borsa Italiana, con sede nella città di Milano, è una delle principali piazze finanziarie europee per volume d'affari e adeguatezza dell'infrastruttura: al fine di incentivare dunque la riallocazione a Milano delle sedi operative dei principali operatori di mercato, è necessario predisporre un adeguato contesto giuridico nazionale, un insieme di regole che incentivino gli attori internazionali a investire in Italia anche sotto il profilo delle risorse umane; in particolare occorre incentivare il rientro dei lavoratori italiani altamente qualificati e specializzati del settore bancario, finanziario ed assicurativo e, più in generale, di tutto il settore economico, che attualmente risiedono all'estero;

per quanto riguarda il contesto normativo, si ricorda che un primo intervento ha riguardato il rientro di professionalità scientifiche e appartenenti al

mondo della ricerca: l'articolo 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ha introdotto incentivi per il trasferimento nel territorio italiano di docenti e ricercatori universitari; la norma prevedeva, per i due periodi di imposta successivi al trasferimento, l'imponibilità ai fini IRPEF dei redditi di lavoro dipendente o autonomo nella misura del 10 per cento e l'esclusione dalla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP; tale norma è stata prorogata dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e dall'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; i benefici sopra descritti continueranno ad essere fruibili per i docenti e ricercatori che inizieranno a svolgere la loro attività in Italia fino al 31 dicembre 2017;

successivamente, la legge 30 dicembre 2010, n. 238, ha introdotto incentivi fiscali per il rientro in Italia di cittadini dell'Unione europea che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, i quali studiano, lavorano o hanno conseguito una specializzazione *post lauream* all'estero: il beneficio consiste in una riduzione della base imponibile IRPEF al 20 per cento per le lavoratrici ed al 30 per cento per i lavoratori, con riferimento al reddito di lavoro dipendente, d'impresa o di lavoro autonomo; l'articolo 10, comma 12-*octies*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, ha prorogato al 31 dicembre 2017 gli incentivi fiscali disciplinati dalla predetta legge;



tuttavia, con l'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 – emanato in attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale, di cui alla legge n. 23 del 2014 – si è provveduto a disciplinare nuovamente la materia del rientro dei lavoratori all'estero; le nuove norme hanno introdotto una agevolazione temporanea, ma operante a regime, per i lavoratori che rivestono ruoli direttivi, ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione e che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti e impegnandosi a permanere in Italia per almeno due anni, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato: per questi soggetti il reddito di lavoro dipendente prodotto concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del settanta per cento del suo ammontare; l'attività lavorativa va prestata prevalentemente nel territorio italiano, deve essere svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa; le agevolazioni previste si applicano per un periodo limitato, ossia a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i quattro periodi successivi; la norma chiarisce che le agevolazioni si applicano anche ai beneficiari delle misure di cui alla legge n. 238 del 2010; il predetto articolo 16 del decreto legislativo n. 147, contestualmente, nel quadro del riordino delle vigenti agevolazioni sul rientro dei lavoratori dall'estero, ha abrogato le norme del decreto-legge n. 192 del 2014 che – come accennato – avevano prorogato l'efficacia dell'agevolazione di cui alla legge n. 238 del 2010, a partire dal 6 ottobre 2015;

da ultimo, l'articolo 1, comma 239, della legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha consentito ai lavoratori rientrati in Italia coi benefici della legge n. 238 del 2010 entro il 31

dicembre 2015 di optare (entro il 1° giugno 2016) per l'applicazione, nel periodo in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, tra:

a) il regime disposto dalla legge n. 238 del 2010, nei limiti e alle condizioni indicati dalla legge stessa (la menzionata parziale detassazione IRPEF dei redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa, rispettivamente dell'ottanta e del settanta per cento per lavoratrici o lavoratori);

b) in alternativa, il regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, che prevede, in presenza dei requisiti di legge, di sottoporre il reddito di lavoro dipendente a IRPEF per il settanta per cento del suo ammontare (con detassazione del 30 per cento);

di fatto, se un lavoratore rientra oggi in Italia dopo aver lavorato all'estero, gli incentivi di cui può usufruire sono solo quelli previsti dal decreto legislativo n. 147 del 2015, se ricorrono i requisiti previsti dalla normativa: questo perché i lavoratori contemplati dalla legge n. 238 del 2010 potevano, sì, optare per i benefici fiscali previsti dal predetto decreto legislativo, ma solo esercitando l'opzione entro la fine di giugno 2016, come chiarito dai provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle entrate: il termine per esercitare l'opzione è quindi ormai scaduto; inoltre, i benefici fiscali previsti dalla legge n. 238 del 2010 dureranno fino al 31 dicembre 2017, ma solo per i lavoratori rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015: di conseguenza, le consistenti agevolazioni della citata legge n. 238 del 2010 non sono più operative per i nuovi rimpatriati;

nell'ottica di garantire all'Italia una effettiva crescita in ambito scientifico, tecnico gestionale, progettuale, ma anche del settore assicurativo, bancario, economico e finanziario, nonché per attrarre investimenti internazionali, occorre investire sia per rimpatriare i cervelli fuoriusciti dall'Italia o dall'Europa, sia per attrarre risorse qualificate estere capaci di portare competenze e reti di relazioni in Italia;

sembra necessario aggiornare la normativa in vigore, aumentando in termini di durata e quantità i benefici fiscali per i cervelli che vogliono entrare nel nostro Paese, non limitando il beneficio ai soli cittadini italiani o europei, ma potenziandone l'estensione anche a coloro che sono di altre nazioni, sempre dotati di quella alta qualificazione,

impegna il Governo:

1) a estendere di un anno la durata del beneficio fiscale di cui al decreto legislativo n. 147 del 2015, prevedendo una detassazione decrescente nel tempo e ampliando l'ambito soggettivo di applicazione della norma anche ai lavoratori di nazionalità non europea;

2) a introdurre disposizioni di favore specificamente dedicate al settore bancario, finanziario e assicurativo, ampliando ulteriormente la durata o la consistenza del beneficio fiscale;

3) a chiarire che la detassazione opera anche riguardo al reddito prodotto eventualmente all'estero che, comunque, non deve rappresentare l'attività prevalente ed esclusiva rispetto al reddito di lavoro prodotto in Italia, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

4) a conferire maggiore certezza al requisito della prevalenza dell'attività lavorativa in Italia;

5) a rendere più gravose le conseguenze della decadenza dal beneficio, per evitare il mero vantaggio fiscale, eventualmente obbligando il lavoratore a risiedere in Italia per almeno tre anni successivi al trasferimento;

6) a rendere più chiara la prova della residenza fiscale ai fini della concessione dell'agevolazione, eliminando il requisito dell'iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e accertando tale requisito attraverso le dichiarazioni dei redditi estere;

7) a consentire che l'opzione sia esercitata dal lavoratore dipendente altamente qualificato al momento dell'assunzione, nonché, per monitorare la forza attrattiva della norma, a inserire per legge, nelle comunicazioni di assunzione, un campo obbligatorio che segnali il lavoratore come soggetto potenziale beneficiario dell'agevolazione e che segnali l'eventuale esercizio dell'opzione al Centro per l'Impiego competente: analoghe informazioni andrebbero riportate nella dichiarazione dei redditi, per dare evidenza della scelta fatta ed estendere la facoltà di optare per tale regime anche in fase di dichiarazione.

**(8-00208)** « Pagano, Bombassei, Bernardo, Giacomoni, Pelillo, Busin, Maietta, Gebhard, Gitti ».